



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

Regione Abruzzo
Dipartimento Opere Pubbliche,
Governi del Territorio e Politiche
Ambientali
pec: dpc@pec.regione.abruzzo.it

Pratica N.:

Rif. Mittente:

Oggetto: Applicazione dell'articolo 272 del D.lgs. 152/2006. Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera. Riscontro a quesito. Rif. nota Regione Abruzzo prot. n. 301055 del 31/10/2018, acquisita con il prot. RIN n. 0018012 del 31/10/2018.

Con la nota in oggetto l'autorità regionale in indirizzo pone un quesito in merito all'articolo 272, comma 2, del D.lgs. 152/2006 ed, in particolare, in merito al regime autorizzativo applicabile in caso di installazione di impianti in stabilimenti soggetti ad autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera.

Al riguardo, l'articolo 272, comma 2, del D.lgs. 152/2006 prevede le seguenti ipotesi;

- l'installazione di stabilimenti contenenti impianti che siano stati disciplinati all'interno di una sola autorizzazione generale è ammessa previa procedura di adesione alla stessa,
- l'installazione di stabilimenti contenenti impianti che siano stati disciplinati all'interno di più autorizzazioni generali è ammessa previa contestuale procedura di adesione alle stesse,
- negli stabilimenti già autorizzati con autorizzazione generale è possibile installare, previa procedura di adesione, nuovi impianti che siano stati disciplinati all'interno di una o più altre autorizzazioni generali,
- negli stabilimenti già autorizzati con autorizzazione ordinaria è possibile installare, previa procedura di adesione, nuovi impianti che siano stati disciplinati all'interno di autorizzazioni generali, purché le norme regionali o le autorizzazioni generali stesse stabiliscano requisiti e condizioni per limitare il numero massimo o l'entità di tali modifiche.

Il Capo Sezione: Dott. Fabio Romeo
Il Dirigente: dott. Giacomo Meschini
QA-01_2018

In tutti questi casi, un impianto può essere installato previa procedura di adesione soltanto se (a prescindere dall'inclusione nell'allegato IV, parte II, alla parte quinta del D.lgs. 152/2006) risulti specificamente disciplinato da una autorizzazione generale emanata a livello regionale o contenuta nell'allegato del D.P.R. 59/2013. L'autorizzazione deve prevedere, per tale impianto, i valori limite di emissione, le prescrizioni di esercizio, ecc., secondo quanto disposto dall'articolo 272, comma 2, del D.lgs. 152/2006.

Sono invece soggetti all'obbligo di ottenere l'autorizzazione ordinaria gli stabilimenti in cui si installano impianti che non risultino specificamente disciplinati all'interno di una autorizzazione generale emanata a livello regionale o contenuta nell'allegato del D.P.R. 59/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)